



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 5 NOVEMBRE 2013, N. 10 (REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 3 SETTEMBRE 2012, N. 39, RECANTE: ISTITUZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE VAS-VIA-AIA-VI).

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 13 gennaio 2017

Si assegna il numero 1 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2017

**LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana**

Il seguente regolamento:

Articolo 1**(Modifiche all'articolo 1 del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10)**

1. L'articolo 1 del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 (Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI), è sostituito dal seguente:

“Articolo 1**(Oggetto e finalità)**

1. Il presente regolamento disciplina la Struttura tecnica di valutazione (di seguito: STV) di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 (Istituzione della Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI), e successive modifiche e integrazioni, e gli oneri istruttori relativi ai procedimenti di cui alla medesima legge regionale.

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le Strutture tecniche di valutazione straordinarie (di seguito: STVS), istituibili in via eccezionale ed in aggiunta alla Struttura tecnica di valutazione di cui al comma 1, con il compito di definire i procedimenti pendenti in materia di valutazione ambientale e di emettere i relativi pareri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*septies*, della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39.”

Articolo 2**(Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10)**

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10, è sostituito dal seguente:

“1. La Struttura tecnica di valutazione è presieduta dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente, sostituito, in caso di assenza, da un dirigente, con competenze in materia di valutazione ambientale, che esercita anche funzioni di vicepresidente, individuato dal dirigente generale tra i dirigenti in servizio presso il suindicato dipartimento, ed è composta, oltre che dal presidente e dal vice presidente, da tredici componenti in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze per come di seguito specificato:

- a) un componente con adeguata professionalità in materia di analisi e valutazione ambientale;
- b) un componente con adeguata professionalità in materia di pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;
- c) un componente con adeguata professionalità in materia di processi industriali, analisi dei rischi industriali e contenimento delle emissioni;
- d) un componente con adeguata professionalità in materia di difesa del suolo, geologia ed idrogeologia;
- e) un componente con adeguata professionalità in materia di tutela dell'assetto agronomico e forestale e competenza in materia di aree afferenti alla Rete Natura 2000, ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli;
- f) un componente con adeguata professionalità in materia di tutela delle specie biologiche e della biodiversità e competenza in materia di aree afferenti alla Rete Natura 2000, ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli;
- g) un componente con adeguata professionalità in materia di diritto ambientale;
- h) un componente con adeguata professionalità in materia di igiene e sanità pubblica;
- i) un componente con adeguata professionalità in materia di inquinamento acustico e radiazioni;
- l) un componente con adeguata professionalità in materia di analisi costi-benefici;
- m) un componente con adeguata professionalità in materie chimiche;
- n) un componente con adeguata professionalità in materia di energie alternative;
- o) un componente, quale rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Calabria (ARPACAL), individuato dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente nell'ambito di una terna formata dal legale rappresentante dall'ARPACAL tra dipendenti in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze in materia di valutazione ambientale.”

2. Il comma 3 dell'articolo 2 del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10, è sostituito dal seguente:

“3. Ai soli fini della valutazione ambientale strategica e della verifica di assoggettabilità a VAS dei piani e programmi di pianificazione urbanistica e territoriale partecipa alle sedute della STV, a titolo consultivo e senza diritto di voto, personalmente o per delega, il dirigente del settore urbanistica.”

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 2 bis del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10)

1. L'articolo 2 bis del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10, è sostituito dal seguente:

“Articolo 2 bis

**(Istituzione della Struttura tecnica di valutazione straordinaria
in materia di valutazione ambientale strategica)**

1. In ragione della straordinaria esigenza di procedere alla definizione dei procedimenti di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità a VAS pendenti e di emettere i relativi pareri, è istituita, in via eccezionale, in aggiunta alla Struttura di valutazione di cui al comma 1 dell'articolo 1, una Struttura tecnica di valutazione straordinaria in materia di valutazione ambientale strategica (di seguito: STVS-VAS).

2. La STVS-VAS è presieduta dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente, sostituito, in caso di assenza, da un dirigente, con competenze in materia di valutazione ambientale, che esercita anche funzioni di vicepresidente, individuato dal dirigente generale tra i dirigenti in servizio presso il suindicato dipartimento, ed è composta, oltre che dal presidente e dal vice presidente, da dieci componenti in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze per come di seguito specificato:

- a) due componenti con adeguata professionalità in materia di analisi e valutazione ambientale;
- b) due componenti con adeguata professionalità in materia di pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;
- c) un componente con adeguata professionalità in materia di difesa del suolo, geologia ed idrogeologia;
- d) un componente con adeguata professionalità in materia di tutela dell'assetto agronomico e forestale e competenza in materia di aree afferenti alla Rete Natura 2000, ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli;
- e) un componente con adeguata professionalità in materia di tutela delle specie biologiche e della biodiversità e competenza in materia di aree afferenti alla Rete Natura 2000, ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli;
- f) un componente con adeguata professionalità in materia di diritto ambientale;
- g) un componente con adeguata professionalità in materia di analisi costi-benefici;
- h) un componente, quale rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Calabria (ARPACAL), individuato dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente nell'ambito di una terna formata dal legale rappresentante dall'ARPACAL tra dipendenti in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze in materia di valutazione ambientale.

3. Allo svolgimento dei lavori della STVS-VAS si applicano l'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonché gli articoli 5 e 6.

4. Alla STVS-VAS sono attribuiti i procedimenti di cui al comma 1 pendenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 (Legge di stabilità regionale 2017). La STVS-VAS cessa l'attività, ed è automaticamente soppressa, con la definizione dei procedimenti predetti.”

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 3 del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10)

1. L'articolo 3 del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10, è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

(Individuazione dei componenti delle Strutture Tecniche di Valutazione)

1. Al fine di rendere immediatamente operativa la STV, i componenti della stessa sono individuati, mediante procedura selettiva, tra i soggetti, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a n):

a) ai sensi dell'articolo 1, comma 2 *bis*, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44, dipendenti di ruolo, con qualifica almeno di categoria D, o equivalente, e rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore all'ottanta per cento, della Regione Calabria o degli enti strumentali e dipendenti della Regione;

b) ai sensi dell'articolo 1, comma 2 *ter*, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44:

1) dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni, con qualifica almeno di categoria D, o equivalente, previa autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza;

2) esperti, esterni alla pubblica amministrazione, con contratto di prestazione d'opera intellettuale.

2. La procedura di cui al comma 1 è espletata sulla base di un avviso pubblico, approvato con decreto del dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, nel quale sono indicati il numero dei componenti da individuare, i requisiti relativi alle conoscenze ed esperienze prescritte, i criteri di selezione nonché i tempi e le modalità di svolgimento della selezione medesima.

3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato, a cura del dirigente generale, sul portale tematico "www.regione.calabria.it/ambiente" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, nonché, su richiesta del dirigente generale suddetto, sul portale tematico "www.regione.calabria.it/personale".

4. Le manifestazioni d'interesse relative all'avviso pubblicato ai sensi del comma 3 sono indirizzate al dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, il quale individua i componenti della STV prioritariamente tra i soggetti che partecipano alla procedura ai sensi dell'articolo 1, comma 2 *bis*, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44. Nel caso di esito negativo, in tutto o in parte, della selezione di cui al primo periodo, i componenti della STV sono individuati tra i soggetti partecipanti alla procedura medesima ai sensi dell'articolo 1, comma 2 *ter*, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44.

5. Il dipartimento competente in materia di gestione delle risorse umane assegna al dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente, su richiesta del dirigente generale di tale dipartimento, i dipendenti di ruolo della Regione Calabria, selezionati ai sensi del comma 4, in servizio presso altro dipartimento.

6. I componenti della STV vengono nominati per un periodo di tre anni, salva revoca dell'incarico per mancato raggiungimento dei *target* previsti dagli obiettivi assegnati dal presidente, per scarso rendimento o per assenze in misura superiore al trenta per cento, su base trimestrale, delle sedute dei gruppi di lavoro e della STV in composizione plenaria.

7. Le disposizioni del presente articolo:

a) si applicano anche ai componenti della Struttura Tecnica di valutazione straordinaria, sostituendo alle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a n), quelle di cui all'articolo 2-*bis*, comma 2, lettere da a) a g);

b) costituiscono deroga al regolamento regionale 19 giugno 2012, n. 6 (Regolamento sulla mobilità interna del personale non dirigenziale della Giunta regionale)."

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10)

1. L'articolo 12 del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10, è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

(Determinazione del trattamento economico accessorio e del compenso)

1. Ai fini del presente articolo si intende per "importo massimo erogabile":

a) per i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, l'importo del trattamento economico accessorio commisurato, su base trimestrale, all'importo previsto per i componenti delle strutture ausiliarie di cui all'articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7;

b) per i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*ter*, della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, l'importo del compenso commisurato, su base trimestrale, all'importo previsto per i componenti delle strutture ausiliarie di cui alla lettera a) maggiorato del cinquanta per cento.

2. Il presidente della STV:

a) predetermina per ciascun mese, entro il giorno 20 del mese precedente, i procedimenti da definire, tenuto conto anche della complessità dei medesimi, e lo comunica nel medesimo termine ai componenti della Struttura

b) entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre:

1) quantifica il numero dei procedimenti definiti nel trimestre di riferimento e la percentuale relativa al rapporto tra tale numero e quello risultante, per detto trimestre, dalla programmazione di cui alla lettera a);

2) determina il trattamento economico accessorio spettante ai componenti della STV ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*quiquies*, della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, e il compenso previsto per i componenti ai sensi del comma 2-*sexies* del medesimo articolo 1, applicando all'importo massimo erogabile la percentuale di cui al numero 1).

3. Il presente articolo:

a) si applica anche alla determinazione del trattamento economico accessorio e del compenso dei componenti della STVS-VAS;

b) non si applica ai dirigenti del ruolo della Regione Calabria facenti parte a qualsiasi titolo della STVS e della STVS-VAS.”

Articolo 6 **(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 16 gennaio 2017

OLIVERIO